

## DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

N. 120 DEL 11/03/2025

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA  
ALLA DATA DEL 10/03/2025.**

### IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 19/12/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL;

Vista la deliberazione n. 17 del 20 novembre 2023, relativa alla "*Estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione posti da legge con riferimento ad alcune particolari fattispecie*", con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti enunciava il seguente principio di diritto:

*"Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione";*

Considerato che, nella predetta deliberazione, la Sezione delle Autonomie faceva esplicito riferimento alle sanzioni per le violazioni al codice della strada, ai proventi dei parcometri, all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di estrazione, ai proventi dei permessi di costruire ed ai proventi da alienazioni, per la quota vincolata del 10% destinata all'estinzione anticipata dei mutui;

Vista la propria determinazione n. 596 del 30/12/2023 ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ALLA

DATA DEL 30/12/2023 A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N.17/2023 DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI”;

Visto il comma 6-octies dell’art. 6 del D.L. n. 60/2024 (c.d. “*decreto coesione*”) come convertito in Legge n. 95/2024, che recita:

*“Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge,» sono soppresse;*

*b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: stabiliti per legge o» sono soppresse;*

*c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)»”;*

Considerato quindi che in seguito all’entrata in vigore della disposizione sopra richiamata non vi è più l’obbligo di gestire contabilmente, con il vincolo di cassa, le risorse per le quali la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata ovvero quelle straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

Ritenuto necessario recepire i contenuti del richiamato comma 6-octies andando a ricalcolare la giacenza vincolata di cassa al 10/03/2025, al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa;

Vista la Faq di Arconet n. 34 del 22 novembre 2019, che spiega che nel caso in cui un ente debba ridurre l’ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti in quanto di importo superiore a quello previsto dal rispetto degli articoli 180 e 195 del TUEL (liberando risorse), effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- impegna ed emette un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell’incremento della cassa libera, a valere dell’unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.001 “*Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL*”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto successivo;
- accerta ed emette una reversale di incasso, di importo pari alla spesa di cui al punto precedente, a valere dell’unità elementare di bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.001 “*Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL*”. L’ordine di incasso non presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere;

Visto il principio applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria ed in particolare il paragrafo 10 relativo a "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali";

Vista la quantificazione della giacenza vincolata di cassa al 10 marzo 2025 a seguito del comma 6-octies dell'art.6 del D.L. N.60/2024 convertito con modificazioni in L.n.95/2024 come sotto riportata e calcolata alla data odierna al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in conseguenza del D.L. citato;

Visto il paragrafo 7.2 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

1) di quantificare, per le motivazioni in premessa e secondo le risultanze di cui in premessa, la giacenza vincolata di cassa alla data odierna, in Euro 4.054,76 calcolata al netto delle risorse non più da gestire con il vincolo di cassa in conseguenza del comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024, e così distinta:

- €2.864,08 vincolati sul Peg 3400/35;
- €1.190,48 vincolati sul Peg 3380/44 ;

2) Di provvedere a riportare nella cassa libera le risorse sotto specificate oggetto di vincolo alla data del 30/12/2023:

- € 2.203,94 vincolati sui capitoli di bilancio destinati ad interventi da introiti sanzioni per violazioni al codice della strada;
- € 136,89 vincolati sui capitoli di bilancio destinati ad interventi da introiti sanzioni per violazioni al codice della strada;
- €15.000,00 vincolati sul capitolo di entrata relativo alle risorse derivanti da standard qualitativi.

3) di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di Euro 17.340,83 imputandola come segue:

CAPITOL O	PIANO FINANZIARIO DEI CONTI	CONT O (V livello piano dei	CP/ FPV	CIG fornitore	ESERCIZIO ESIGIBILITA'			DI
					2025	2026	2027	
					euro	euro		

		conti)					eur o
10040/2	U.7.01.99.06	001	CP	//	17.340,83		

- 4) di accertare conseguentemente il medesimo importo di Euro 17.340,83 a valere sul capitolo di entrata n. 6020/2 - Piano dei conti integrato E.9.01.99.06.001 "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL";
- 5) di disporre le registrazioni contabili riportate in premessa per la somma indicata al punto 3), necessarie ad allineare la contabilità finanziaria alle risultanze di cui al punto 1), che determinano una cassa vincolata alla data del 10/03/2025, pari ad Euro 4.054,76, non più da gestire per alcune voci, come precedentemente riportato, con il vincolo di cassa in conseguenza del comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024;
- 6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7) di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.1, co41 della Legge 190/2012 e dell'art.11, co1, del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20.10.2023.

*Nota: avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.*





Il Responsabile  
Elena Guzzetti